

Legge regionale 12 febbraio 1999, n.7

R. 12 gennaio 1994, n. 3, recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Modifiche ed integrazioni

ARTICOLO 1

All'art. 28 della legge regionale 12.1.1994 n. 3 e' aggiunto il seguente comma:

"12. Nelle aziende agrituristico venatorie non e' necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attivita' venatoria".

All'art. 30 della LR 12.1.1994 n. 3 il comma 10 e' cosi' sostituito:

"10. l'allenamento e l'addestramento dei cani si svolge nei giorni di martedi', giovedi', sabato e domenica. Il calendario venatorio fissa gli orari giornalieri".